PDLR 156
8093

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO *VIII LEGISLATURA*
Ufficio Atti Istituzionali

23 GIU. 2006

30124 VENEZIA
PALAZZO FERRO FINI - S. MARCO 2322
TEL. 041.2701.276/234/237 - TELEFAX 041.2701.239
E-MAIL: drai.uai@consiglioveneto.it

PROT. GEN. N. 8093

OGGETTO: Progetto di legge n. 156 - VIII legislatura
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Covi, Degani, Foggiato, Pettenò, Bettin, Gallo, Frigo, Trento, Franchetto, Bottacin D., Michieletto, Berlato Sella, Tiozzo, Azzi, Zigiotto, De Boni, Causin, Caner, Laroni, Ciambetti, Stival, Sandri, Piccolo, Sernagiotto, Zabotti, Silvestrin, Bertipaglia, Ruffato, Grazia e Cortelazzo relativa a: "ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE".

Al Signor PRESIDENTE
della QUINTA Commissione Consiliare

Al Signor PRESIDENTE
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor PRESIDENTE
della Giunta regionale

e per con. Ai Signori PRESIDENTI
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori PRESIDENTI
dei Gruppi Consiliari

All'Assessore delegato
per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Alla Segreteria Generale
della Programmazione

LORO SEDI

Trasmetto - ai sensi dell'art. 39 dello Statuto e degli artt. 20 e 44 del Regolamento - il progetto di legge indicato in oggetto.

La Quinta Commissione Consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'art. 24 del Regolamento.

La Prima Commissione Consiliare, ai sensi degli artt. 22 e 26 - primo comma - del Regolamento esprimerà il parere di sua competenza alla Quinta Commissione Consiliare trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

Ove altre commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti che rientrano nelle proprie competenze, potranno esprimere il proprio parere alla Commissione incaricata della relazione in aula.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico - finanziaria nei termini previsti dallo stesso articolo.

Cordialmente.

IL PRESIDENTE
(Marino Finozzi)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ATTI ISTITUZIONALI
Dott. GIORGIO VIDALI
19 GIU. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. Franco Zanchin)

GV/sd
pdl\pdl 156

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

OTTAVA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 156

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Covi, Degani, Foggiato, Pettenò, Bettin, Gallo, Frigo, Trento, Franchetto, Diego Bottacin, Michieletto, Berlato Sella, Tiozzo, Azzi, De Boni, Causin, Caner, Laroni, Ciambetti, Stival, Sandri, Piccolo, Zigiotto, Sernagiotto, Zabotti, Silvestrin, Bertipaglia, Ruffato, Grazia e Cortelazzo

ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 15 giugno 2006.
Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e **QUINTA** e ai Consiglieri regionali il 23 giugno 2006.

ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE

R e l a z i o n e:

La legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" detta le disposizioni in merito alla cremazione e alla dispersione delle ceneri dei defunti.

L'articolo 3 della legge n. 130/2001 determina tre diverse possibilità affinché si rispetti la volontà della persona:

1) la disposizione testamentaria del defunto;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo.

Ci sono situazioni in cui è difficile stabilire quali siano le reali disposizioni del defunto sia nel caso di persone decedute in età molto avanzata in mancanza di parenti prossimi, sia quando non sia stata espressa la volontà del defunto mediante: disposizione testamentaria, iscrizione ad associazioni e/o scelta esternata a parenti.

Si ritiene che l'istituzione di un Registro presso i Comuni di residenza al quale si possa iscrivere chi desidera essere cremato renderebbe certa e inoppugnabile la determinazione sul trattamento delle proprie spoglie.

Questa proposta di legge si propone quindi di istituire, nel rispetto della legge n. 130/2001 e comunque delle altre norme vigenti, il Registro di coloro che manifestano la volontà di essere cremati dopo la morte.

ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge disciplina la creazione del "Registro comunale per la cremazione".

Art. 2 - Registro Comunale per la cremazione.

1. È istituito, presso le amministrazioni comunali del Veneto, il "Registro comunale per la cremazione".

2. I soggetti che intendano rendere nota la propria determinazione di essere cremati dopo la morte, possono, oltre a ricorrere a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, richiedere l'iscrizione al Registro al proprio comune di residenza.

3. Nel registro devono comparire:

a) i dati anagrafici dei soggetti che vogliano dichiarare la scelta al trattamento di cremazione;

b) la firma dei soggetti di cui alla lettera a);

c) l'autenticazione della firma a cura del funzionario comunale incaricato.

Art. 3 - Cancellazione dal Registro.

1. In qualsiasi momento il soggetto iscritto che intenda modificare la propria scelta può richiedere la cancellazione del suo nome dal Registro di cui all'articolo 2.

Art. 4 - Regolamento comunale.

1. In attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge i comuni prevedono nel proprio Regolamento per le attività funebri l'istituzione del Registro di cui all'articolo 2 e l'individuazione dell'ufficio preposto allo svolgimento degli adempimenti correlati.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....3
Art. 2 - Registro Comunale per la cremazione. 3
Art. 3 - Cancellazione dal Registro.....3
Art. 4 - Regolamento comunale.....3

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 2

Legge 30 marzo 2001, n. 130 (1).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI.

Art. 3 *Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.*
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti princìpi:
a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e

con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;

f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

---

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91.